

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SPEZZANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MARZO 1960

Esonero dall'aggio esattoriale sui sovracanonici dovuti ai Comuni
ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959

ONOREVOLI SENATORI. — Da anni gli esattori tesoreri pretendono il pagamento dell'aggio sul sovracanone dovuto ai Comuni dei bacini imbriferi montani in forza della legge 27 dicembre 1953, n. 959, ma la pretesa, manifestamente infondata, è stata respinta da quasi tutti i Comuni interessati. L'autorità competente, alla quale sono ricorsi alcuni tesoreri, ha risolto le vertenze in modo difforme, talune volte ritenendo dovuto l'aggio, altre volte giudicando invece in senso opposto, per cui, allo stato, vi sono Comuni che pagano l'aggio, altri che non lo pagano.

Si rende pertanto necessario, per evitare gravi danni ai Comuni e perchè la soluzione sia unica, chiarire che nessun aggio è dovuto, e perciò si sottopone all'approvazione il presente disegno di legge interpretativo.

Perchè i colleghi si rendano conto dell'importanza della questione e dei suoi termini giuridici precisiamo che il sovracanone dovuto dalle società elettriche è di oltre sei miliardi all'anno per cui, considerando l'aggio medio del 14 per cento, gli esattori te-

soreri percepirebbero circa 800 milioni all'anno. L'assurdità di una simile soluzione appare evidente se si considera che le società versano le somme dovute ai Comuni dei bacini imbriferi montani su un conto corrente intestato al Ministero dei lavori pubblici che, a sua volta, a mezzo vaglia, lo invia ai Comuni interessati. Nel caso invece in cui i Comuni siano costituiti in consorzi, le società inviano direttamente al consorzio le somme spettanti ai Comuni consorziati. In sostanza, nell'uno e nell'altro caso, nessun lavoro, nessuna responsabilità, nessuna spesa, nessuna ingerenza e quindi nemmeno l'obbligo del non riscosso per riscosso vi è da parte degli esattori tesoreri per cui, se percepissero il canone, realizzerebbero un utile senza alcuna prestazione. E questo aspetto morale non deve essere trascurato nella risoluzione del problema.

I tesoreri fondano la loro richiesta sul preteso carattere patrimoniale del sovracanone e tale carattere fanno scaturire dalla procedura privilegiata del testo unico 14 aprile 1910, n. 639, applicata per la esazione.

Ma, nella realtà, non trattasi di entrata patrimoniale, perchè questa è la rendita di un bene, anzi il reddito prodotto dall'impiego di un bene mentre il sovracanone dovuto dalle società elettriche ha caratteristiche ben diverse.

Il sovracanone infatti non ha natura patrimoniale poichè, derivando da una norma legislativa avente per fine il conseguimento del benessere della collettività, si inquadra nel principio largamente accolto dallo Stato moderno di venire incontro alle accresciute esigenze dei bilanci comunali e specie dei Comuni montani come avviene con la partecipazione dei Comuni all'imposta generale sulla entrata.

Nè bisogna dimenticare che lo scopo cui mira la legge 27 dicembre 1953 è il progresso economico e sociale delle popolazioni. Si precisa infatti « il sovracanone è impiegato esclusivamente a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni nonchè ad opere di sistemazione montana che non siano di competenza dello Stato ».

D'altro canto si deve tener conto della decisione n. 65963 del 27 dicembre 1954 della Commissione centrale delle imposte la quale afferma che il canone è una entrata istituita al servizio di un pubblico interesse e come tale di natura pubblicistica. Si legge in detta decisione:

« Quando si oppone che per effetto della liquidazione annuale di una "rendita" si determina una ricchezza novella, a vantaggio del Comune, che ha tutti i caratteri del reddito, si asseriscono apoditticamente concetti e si enunciano principi di scuole che rimangono nel campo della astrazione e ai quali si può contrapporre che, nel caso concreto, non si tratta della costituzione di una rendita vera e propria, ma della distribuzione nel tempo di una serie di pagamenti imposti dallo Stato, ai quali non si può attribuire carattere di reddito perchè manca, nei loro confronti il verificarsi di una condizione derivata dai presupposti tradizionali nei quali si perfeziona il concetto di reddito. Essi infatti non ripetono la loro origine, nè dal lucro ritratto dal Comune da propri beni materiali, nè dal proprio lavoro, nè da una sua qualsiasi attività produttiva, bensì da

una disposizione legislativa che impone i pagamenti stessi.

Ma non vi può essere reddito quando la ricchezza nuova non dipenda da una produttiva attività, per quanto largamente questa si voglia considerare ».

Ed ancora:

« Si insiste genericamente sul concetto di "entrata patrimoniale" ma neppure sotto questo aspetto si vede la possibilità di emergenza di un reddito, perchè le acque, dalla cui utenza questo dovrebbe derivare sono pubbliche e non rientrano nel patrimonio comunale.

La verità è che la questione postula un esame di più larga visione e di più profonda consapevolezza, che, per nulla sottovalutando di quanto può diversamente dedursi e controdedursi in argomento, concentri preliminarmente l'indagine sull'ausilio che può derivare dal rapporto dei sovracani con quei provvidi e liberali interventi statali, la cui funzione, nei tempi più recenti, s'è andata sempre più accentuando di fronte a situazioni poco floride, o del tutto compromesse determinatesi in settori vari dell'attività nazionale ».

La suddetta decisione venne ricordata dal Sottosegretario Castelli discutendosi il disegno di legge n. 568 dal titolo « Esonero dagli oneri fiscali sul canone dovuto ai Comuni dei bacini imbriferi montani a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959 » che venne poi ritirato ritenendosi risolta la questione dalla pronunzia della Commissione centrale a sezioni unite.

Ed, infine, non si può trascurare che i Comuni possono chiedere in sostituzione del sovracanone in moneta e fino alla concorrenza di esso la fornitura diretta di energia elettrica per cui si creerebbe l'assurdo che i Comuni i quali percepiscono il sovracanone in moneta sarebbero soggetti al pagamento dell'aggio mentre quelli che, in sostituzione del sovracanone, prendono fornitura di energia sarebbero esenti dal pagamento dell'aggio.

Per quanto esposto siamo certi che i colleghi vorranno approvare il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

—

Articolo unico.

Nessun aggio è dovuto all'esattore tesoriere per il sovracanone di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959.